



CITTA' DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE**

(Legge n. 160/2019, art. 1, c. 837)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29.03.2021

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e del Testo unico enti locali (TUEL), Legge n. 267/200, e contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Bra.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, c. 7, del Codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i..

3. Il canone disciplinato dal presente regolamento si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, c. 816, della Legge n. 160/2019, che trova disciplina in apposito e distinto atto regolamentare, e sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/1993 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al c. 842 del citato art. 1 della L. n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, cc. 639, 667 e 668, della L. n. 147/2013.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati, anche se realizzati in strutture attrezzate, sono a titolo oneroso, salvo diversa ed esplicita disposizione. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti che sono destinate a fiere e mercati, anche se realizzati in strutture attrezzate.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune di Bra dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione al posizionamento sull'area mercatale ovvero, in assenza delle stesse, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione. Qualora tale superficie non sia quantificabile, verrà considerata la superficie espositiva e di vendita effettivamente occupata.

Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;

b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette;

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del settore Attività produttive con validità di anni 10 (dieci) che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia ai vigenti regolamenti dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune di Bra per la sua salvaguardia.

Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del presente canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'apposito allegato del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 9 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata all'art. 1, c. 841, della Legge n. 160/2019, sulla base della quale è determinato il canone disciplinato dal presente regolamento. La stessa costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base annuale per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati con apposita deliberazione della Giunta comunale adottata in occasione dell'approvazione degli schemi del Bilancio di previsione finanziaria (BPF) per l'anno cui si riferisce il canone.

2. La valutazione del maggiore o minore valore rispetto alle tariffe ordinarie della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto

ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente regolamento e sono aggiornati su base annuale con apposita deliberazione della Giunta comunale adottata in occasione dell'approvazione degli schemi del Bilancio di previsione finanziaria (BPF) per l'anno cui si riferisce il canone.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. Qualora non venga effettuato un aggiornamento annuale delle tariffe, troveranno applicazione le tariffe vigenti l'anno precedente.

Articolo 10 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata all'art. 1, c. 842, della Legge n. 160/2019, sulla base della quale è determinato il canone disciplinato dal presente regolamento e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

2. La valutazione del maggiore o minore valore rispetto alle tariffe ordinarie della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. Qualora non venga effettuato un aggiornamento annuale delle tariffe, troveranno applicazione le tariffe vigenti l'anno precedente.

Articolo 11 - Determinazione del canone

1. Ai fini dell'assoluzione del pagamento del canone disciplinato nel presente regolamento si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9 (nove), in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. Per i mercati settimanali, le fiere e gli eventi per i quali non è possibile stabilire con precisione la durata dell'occupazione, la tariffa applicata è quella relativa ai mercati fino a 6 ore.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 (trenta) per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 12 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. La Giunta comunale può altresì motivatamente stabilire, per specifiche e speciali tipologie di mercati che operano in deroga alle vigenti disposizioni in materia di commercio su area pubblica (ad es. mercati dell'antiquariato, mercati della terra), una tariffazione del canone forfettaria e omnicomprensiva, commisurata ai valori derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dai vigenti regolamenti in materia e dalle disposizioni normative da cui discendono.

Articolo 13 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune di Bra abbia la disponibilità è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia.

Articolo 14 - Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai vigenti regolamenti in materia e dalle disposizioni normative da cui discendono.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante, con operatori che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione e non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

a) nello stesso luogo per una durata non superiore a 60 (sessanta) minuti, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno 500 (cinquecento) metri lineari;

b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale;

3. Con apposita deliberazione della Giunta comunale potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

4. Tali attività non possono svolgersi in zone della città che siano individuate come di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, sulla scorta di apposita deliberazione della Giunta comunale.

5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, le attività di commercio itinerante non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 50 (cinquanta) dal perimetro di luoghi sanitari e di cura, cimiteri, scuole di ogni ordine e grado.

6. A tutela dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale e della salute pubblica, la sosta non è consentita in aree non adeguatamente pavimentate o inghiaiate e, comunque, mai in prossimità di scavi, cantieri o altre fonti di polverosità o esalazioni.

Articolo 15 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" ovvero le altre modalità previste dal medesimo codice, dalle vigenti disposizioni normative o dal regolamento generale delle entrate.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi euro 500 (cinquecento) sarà facoltà del responsabile del procedimento, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in un massimo di n. 3 (tre) rate, con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato sulla base delle scadenze stabilite con apposita deliberazione della Giunta comunale.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro la data annualmente stabilita dalla Giunta comunale che definisce la scadenza delle principali entrate comunali. In assenza di specifica disposizione, le scadenze saranno da considerarsi pari a quelle previste per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio, la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 12 (dodici/00).

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 (cinquanta) centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 (cinquanta) centesimi di euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 20, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 17 - Accertamenti - Recupero canone

1. Il Comune di Bra o il concessionario/affidatario del servizio provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento, ai sensi dell'art. 1, c. 792, della Legge n. 160/2019.

2. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, come l'obbligo di rimozione delle opere abusive stabilite dal D.Lgs. n. 285/1992, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1, c. 821, della Legge n. 160/2019 e dalla Legge n. 689/1981 e rispettive modifiche ed integrazioni.

3. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia municipale ed agli altri soggetti previsti dall'art. 1, c. 179, della Legge n. 296/2006, provvedono il funzionario responsabile del procedimento nonché altri dipendenti del Comune di Bra o del concessionario/affidatario del servizio ai quali, con provvedimento espresso adottato dal Dirigente competente, siano stati conferiti gli appositi poteri

4. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o al concessionario/affidatario del servizio per gli atti di rispettiva competenza.

5. Il Comune di Bra o il concessionario/affidatario del servizio provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento, ai sensi dell'art. 1, c. 792, della Legge n. 160/2019.

6. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00), misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della Legge n. 689/1981.

7. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 (trenta) per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00), nel rispetto della Legge n. 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e loro modifiche ed integrazioni.

8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 19 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune di Bra procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o autorizzazione ovvero effettuati in difformità dalle stesse oppure per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L. n. 296/2006. Gli oneri derivanti dall'attività di rimozione sono integralmente a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13, c. 2, della Legge n. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee, se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'art. 19 della Legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 (sessanta) giorni e restituito su richiesta, con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. In tutti gli altri casi, copia del verbale è trasmessa senza indugio al Comando di Polizia municipale. In base all'art. 823, c. 2, del Codice civile, il responsabile del procedimento ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi entro un termine fissato di regola in 7 (sette) giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino eseguito d'ufficio sono integralmente poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 20 - Sospensione dell'attività' di vendita

1. Nei casi di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente regolamento, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 29, c. 3, del D.Lgs. n. 114/1998, il Dirigente competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa.

Articolo 21 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto sanzionatorio emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 (novanta) giorni.

2. Salvo che sia intervenuto un giudicato, il funzionario responsabile del procedimento può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato. Tale provvedimento può essere disposto anche d'ufficio e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 22 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR n. 602/1973, così come disposto dall'art. 1, c. 792, della Legge n. 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto direttamente dal Comune di Bra ovvero da suo concessionario o affidatario per le procedure di riscossione coattiva.

Articolo 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune di Bra, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 **gennaio 2022**.

**Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI
MOLTIPLICATORI**

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
Categoria unica	40 €

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRATO
Categoria unica	0,70 €

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

Tipologia di occupazione	Coefficienti occupazione permanente	Coefficienti occupazione temporanea
OCCUPAZIONI REALIZZATE IN MERCATI BANCHI NON ALIMENTARI FINO A 6 ORE	0,39	0,39
OCCUPAZIONI REALIZZATE IN MERCATI BANCHI ALIMENTARI E VIVAISMO FINO A 6 ORE	0,51	0,51
OCCUPAZIONI REALIZZATE IN MERCATI BANCHI NON ALIMENTARI FINO A 9 ORE	0,59	0,59
OCCUPAZIONI REALIZZATE IN MERCATI BANCHI ALIMENTARI E VIVAISMO FINO A 9 ORE	0,77	0,77
OCCUPAZIONI REALIZZATE IN MERCATI DA PRODUTTORI AGRICOLI	0,44	0,44
OCCUPAZIONI REALIZZATA IN MERCATI SENZA AUTORIZZAZIONE FISSA (SPUNTISTI)	2,32	2,32
OCCUPAZIONI FUORI DAI MERCATI	2,32	2,32
OCCUPAZIONI AMBULANTI REALIZZATE IN OCCASIONE DI FIERE, MANIFESTAZIONI, SAGRE	1,79	1,79
OCCUPAZIONI BANCO DOLCIUMI REALIZZATI IN OCCASIONI DI FIERE, MANIFESTAZIONI, SAGRE	0,33	0,33
OCCUPAZIONI BANCO DOLCIUMI REALIZZATI IN OCCASIONE DI FESTA PATRONALE	0,26	0,26
OCCUPAZIONI BANCO FIORI REALIZZATI IN OCCASIONE RICORRENZA OGNISSANTI	1,10	1,10